



## Deliberazione della Comunità del Parco

Numero 7 del 13-03-2012

**Oggetto:** *PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA*

L'anno **duemiladodici** il giorno **treddici** del mese di **marzo** alle ore **16:30** presso la sala Giunta della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco.

Risultano:

WALTER RASCHETTI	Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi	presente
SEVERINO DE STEFANI	Vice presidente della Provincia di Sondrio	presente
MARCO AMONINI	Assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio	presente
FRANCO IMPERIAL	Presidente della Comunità Montana Valtellina di Tirano	presente
ALAN VANINETTI	Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno	presente

Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell'Ente Parco.

Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell'Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' inoltre presente il Revisore dei conti dell'Ente Parco, dott. Paolo Roscio.

Sono presenti il Vice-presidente del Parco, Natale Contini, ed il direttore, Claudio La Ragione.

**Oggetto:** *PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA*

**LA COMUNITA' DEL PARCO**

**VISTO** l'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), che reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;

**CONSIDERATO** che l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal suddetto decreto legge (convertito con legge n. 133/2008) regola il conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni in caso di esigenze cui non sia possibile fare fronte con il personale in servizio;

**RILEVATO** che l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

**RITENUTO** di conformarsi alle norme sopra richiamate in considerazione del rilevante valore programmatico dell'atto in oggetto, ancorché con la trasformazione da consorzio ad ente di diritto pubblico l'Ente Parco non soggiace più in modo sistematico alle disposizioni riguardanti gli enti locali;

**DATO ATTO** che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 6 del 13 marzo 2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTO** l'allegato prospetto, costituente parte integrante del presente atto, che illustra il programma degli incarichi previsto per l'esercizio 2012;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**ESPERITA** la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

enti rappresentati	n. 4
voti rappresentati	n. 9
voti astenuti	n. -
voti espressi	n. 9
favorevoli	n. 9
contrari	n. -

**d e l i b e r a**

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

con specifico riferimento ai presupposti normativi che motivano l'adozione della deliberazione medesima;

2. di approvare l'allegato programma per l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca, o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione per l'esercizio finanziario 2012.

## Allegato A

### **PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA ANNO 2012**

#### **Ricognizione dei fabbisogni dell’Ente Parco per gli adempimenti obbligatori per legge**

Il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, istituito con la legge regionale 15 settembre 1989, n. 57<sup>1</sup>, e trasformato in Ente Parco delle Orobie Valtellinesi ai sensi della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette), ha lo scopo di gestire l’omonimo parco regionale, classificato montano e forestale, svolgendo le funzioni previste dall’articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette), e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo del territorio, di sviluppo delle attività agricole, silvicole e zootecniche, e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l’ambiente.

Lo statuto prevede che, con decisione unanime degli enti aderenti, le finalità del Parco possano estendersi ad altri servizi di comune interesse.

In particolare l’Ente Parco persegue:

- la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, delle foreste, delle formazioni geo paleontologiche, dei biotopi, dei valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
- la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, ed ai settori agro silvo zootecnico e turistico;
- la promozione sociale, economica e culturale delle comunità residenti;
- la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;
- la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;
- la promozione di attività di educazione, di informazione e di ricreazione.

Oltre alle specifiche competenze attribuite dalla legge istitutiva dell’area protetta, l’Ente Parco è l’autorità ambientale competente nelle seguenti materie:

- boschi, foreste, vincolo idrogeologico (legge regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”);
- paesaggio (legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio");
- siti della Rete europea Natura 2000 (direttiva 92/43/CEE – d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – legge regionale n. 86/1983).

In qualità di autorità ambientale, il Parco partecipa inoltre ai processi di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti e di valutazione ambientale (VAS) dei piani e dei programmi riguardanti il proprio territorio o i territori contermini.

---

<sup>1</sup> La legge è stata abrogata contestualmente alla promulgazione del Testo unico delle leggi istitutive dei parchi regionali - Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007) – artt. da 128 a 137.

La natura giuridica dell'ente è quella di ente di diritto pubblico appartenente al sistema regionale della Lombardia. Dopo la sua trasformazione da consorzio ad ente di diritto pubblico il Testo unico sugli enti locali (d.p.r. 267/2000) e le altre disposizioni ordinamentali e finanziarie riguardanti gli enti locali si applicano per esplicita previsione della legge regionale 12/2011 in tema di incompatibilità e ineleggibilità, nonché di permessi e di aspettative per l'esercizio della carica per i membri del consiglio di gestione; la legge prevede altresì che al personale sia applicato il contratto collettivo nazionale degli enti locali. Per le altre materie il Testo unico trova applicazione solamente in via analogica in assenza di specifiche previsioni legislative o statutarie.

L'Ente Parco è pertanto un ente dotato di autonomia nella propria organizzazione funzionale e, perciò, necessita di uffici preposti alla ordinaria amministrazione e di altri uffici destinati alla gestione delle competenze territoriali, come meglio specificato nel regolamento organico del personale.

Oltre alle figure professionali previste dalla pianta organica, peraltro coperte in modo parziale e lacunoso in conseguenza del limitato apporto di risorse finanziarie da parte della Regione Lombardia, per il buon funzionamento del Parco, in ottemperanza degli indirizzi regionali, l'Ente necessita delle seguenti professionalità non previste nel proprio organico:

- esperti informatici, per la gestione del Sistema informativo territoriale, per la gestione del sito web (obbligatorio anche per le comunicazioni ufficiali dei rapporti di consulenza previsti dal presente piano), per la programmazione e manutenzione dei processi di e-government che l'ente sta implementando nella propria attività amministrativa;
- esperti di educazione ambientale (per le attività di Sistema Parchi<sup>2</sup> e per le altre iniziative didattiche rientranti tra le finalità del Parco);
- guide alpine, accompagnatori di media montagna, obbligatori in Lombardia per l'accompagnamento nell'ambito di qualsiasi iniziativa che si svolga sul territorio montano (il 100% del Parco)<sup>3</sup>;
- ricercatori e consulenti per le attività scientifiche;
- esperti di comunicazione<sup>4</sup>;
- esperti di mercato dei prodotti e marchi territoriali<sup>5</sup>;
- esperti in materie ambientali, per le specializzazioni non attinenti alle professionalità presenti nell'organico dell'ente;
- esperti in materie giuridiche, per l'assistenza nelle attività di giurisdizione amministrativa in materia ambientale attribuite all'ente.

### **Personale disponibile nell'organico dell'ente**

L'attuale organico dell'ente consta di cinque figure: il direttore, un istruttore tecnico direttivo forestale, due istruttori amministrativi (un ragioniere e un addetto all'Ufficio relazioni col pubblico ed alla gestione delle attività per i visitatori del Parco) ed un guardaparco.

Due dipendenti operano in regime di part-time.

L'Ente Parco necessita quindi di conferire incarichi di collaborazione per gli adempimenti obbligatori per legge, che secondo autorevoli interpretazioni<sup>6</sup> non rientrano nella previsione normativa sul conferimento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza. In particolare tale necessità è evidente nelle materie agronomico-forestali, paesaggistiche ed ambientali attinenti alle competenze normative dell'ente.

---

<sup>2</sup> Sistema Parchi è un progetto di educazione ambientale per le scuole promosso dalla Regione Lombardia tramite la propria rete di parchi regionali.

<sup>3</sup> Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20 maggio 2009, n. 42, è stato istituito l'albo delle guide del parco cui sono attualmente iscritti 35 guide alpine e accompagnatori di media montagna abilitati per la Lombardia cui è consentito di operare all'interno del Parco fregiandosi del titolo e del distintivo di guida del Parco. Ad essi il Parco si rivolge in esclusiva per le proprie iniziative di accompagnamento nell'area protetta.

<sup>4</sup> La Regione ha molto insistito sulle funzioni comunicative dei parchi, che si sono perciò dotati di un piano della comunicazione che va applicato e costantemente aggiornato.

<sup>5</sup> Una ulteriore strategia di livello regionale è quella relativa alla promozione dei marchi dei parchi come marchi collettivi territoriali.

<sup>6</sup> Si veda tra tutte la delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/0 della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo.

## **Risorse finanziarie disponibili**

L'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi, come previsto dalla legge istitutiva, dispone delle sole risorse economiche erogate annualmente dalla Regione Lombardia, in modo peraltro alquanto variabile.

Per l'anno 2012, in attesa di conoscere l'esatto ammontare del finanziamento regionale<sup>7</sup>, sono previste sia prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi, sia incarichi per studi, ricerche o consulenze, come meglio specificato ai titoli seguenti.

## **Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in assenza di uffici o strutture a ciò deputati**

L'Ente Parco necessita delle seguenti prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, in assenza di uffici o strutture a ciò deputati:

- WEB master, per gli obblighi di legge sulla comunicazione telematica;
- esperti in materie naturalistiche<sup>8</sup>;
- esperti in materie agronomico-forestali<sup>9</sup> (per le attività eccedenti i carichi di lavoro del personale dell'ente).

Qualora nel corso dell'anno si presentasse l'esigenza, al momento non preventivabile, il Parco dovrà avvalersi di un legale per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.

Sono inoltre previsti incarichi ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione nei seguenti settori:

- accompagnamento dei visitatori in montagna<sup>10</sup>;
- educazione ambientale;
- assistenza ai visitatori nei centri visite del Parco;
- informazioni storico-etnografiche, gastronomiche, archeologiche ed antropologiche;
- animazione ambientale.

Sono pure funzionali al conseguimento delle finalità del Parco i servizi di comunicazione (addetto stampa) e di immagine coordinata (servizi di grafica) che l'Ente Parco, in assenza di specifiche professionalità all'interno del proprio organico, ha già in passato affidato all'esterno a soggetti dotati dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

Le prestazioni, citate in questo titolo per completezza espositiva, non rientrano nella previsione del presente programma relativo a ricerche studi e consulenze, in quanto si tratta di incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.<sup>11</sup>

## **La manovra finanziaria del 2010**

L'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenze incluse quelle relative a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Si pone il problema se la riduzione prevista debba essere

<sup>7</sup> Il piano di riparto dei fondi regionali è solitamente comunicato dopo il termine per la predisposizione del bilancio di previsione, che quindi è redatto con riferimento all'anno precedente e poi aggiornato mediante variazioni di bilancio.

<sup>8</sup> Lauree in scienze, naturali, ambientali, biologiche, agrarie, forestali, equipollenti o simili, per l'istruttoria delle pratiche di valutazione di incidenza (d.P.R. 357/1997) o di valutazione ambientale di progetti, piani e programmi (VIA e VAS).

<sup>9</sup> Lauree in scienze agrarie o forestali — per le pratiche connesse ai compiti di autorità forestale del Parco ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e per l'attuazione del Progetto speciale agricoltura relativo ai parchi lombardi — progetto che secondo le intenzioni della Regione non verrà più finanziato -.

<sup>10</sup> Nel territorio montano della Regione Lombardia è obbligatorio affidare tale servizio alle guide alpine o agli accompagnatori di media montagna. Il Parco delle Orobie Valtellinesi ha istituito la figura della "guida del parco" accreditando un primo nucleo di trentacinque guide alpine ed accompagnatori di media montagna del collegio lombardo che hanno seguito uno specifico corso ed hanno superato il relativo esame finale di ammissione.

<sup>11</sup> L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

limitata alle ipotesi di studi e consulenze strettamente intese, ovvero, debba essere estesa a tutti gli incarichi individuali conferiti a seguito dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In proposito la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, con il parere 10 gennaio 2011, n. 6, esprime la seguente interpretazione:

« ... L'art. 6, comma 7 della legge 3 agosto 2010, n. 122 recita: *“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.*

*L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale...*

La drastica riduzione degli stanziamenti di spesa storicizzati alla frazione di un quinto della spesa sostenuta per l'anno 2009 entra in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2011. Trattasi di norma a regime che fissa il quantum di spesa a tempo indeterminato prendendo come parametro finanziario l'anno 2009.

Al pari di ogni norma di riduzione “lineare” che si applica a partire da una certa data, la predetta disposizione finanziaria si estende in maniera indifferenziata su situazioni difformi, premiando gli enti meno virtuosi che abbiano per mera occasione sostenuto un'ampia spesa per consulenze nell'anno 2009 e sacrificando gli enti più virtuosi che in quell'anno hanno contenuto le spese ovvero non le hanno sostenute affatto.

La disposizione si estende oggettivamente a tutti gli incarichi per studi e consulenze, ma tralascia il settore delle collaborazioni autonome, occasionali coordinate e continuative e gli incarichi di ricerca. Ne consegue la difficoltà interpretativa sulla portata della limitazione. Il legislatore ha inteso limitarla solo a tali soggetti d'incarico o ha utilizzato il termine in modo atecnico e onnicomprensivo?

Allo stato della legislazione questa Sezione propende per l'interpretazione letterale più restrittiva, soprattutto in virtù del richiamo alla responsabilità sanzionatoria tipizzata per l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti prescritti dalla norma. Anche se la difformità fra la terminologia utilizzata nelle due norme finanziarie che si sono succedute (art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ed art. 6, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122), potrebbe essere superata in virtù di un'interpretazione sistematica che suggerisce l'equivalenza giuridica dei termini utilizzati (“collaborazioni autonome” nella disposizione della legge finanziaria per il triennio 2011 – 2013) ed il medesimo ambito oggettivo di materia.

Il dato testuale conforta l'osservazione che il taglio percentuale della spesa si riferisce non a quella stanziata ma quella effettivamente sostenuta, ovvero a quella effettivamente impegnata (anche se non erogata nell'anno di riferimento), per consulenze conferite nell'anno finanziario 2009. Il riferimento alla spesa sostenuta e non alla spesa stanziata quale denominatore della frazione su cui operare la riduzione, aumenterà ancora di più l'effetto di contenimento della spesa per consulenze.

Le disposizioni sugli incarichi si applicano anche ad affidamenti conferiti a pubblici dipendenti oltre a soggetti esterni alla P.A.

Il riferimento del Legislatore al “fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni”, induce questa Sezione a ritenere che la riduzione del costo della spesa per gli affidamenti di incarichi debba essere considerata onnicomprensiva per ogni tipo di prestazione, con possibile esclusione di consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all'amministrazione. Va, pertanto, verificato, caso per caso, se il tipo di prestazione richiesto possa essere affidato a professionalità interne all'amministrazione.

La norma che è di dettaglio si applica a tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 e, quindi anche agli enti locali. La tecnica legislativa adottata fa sorgere dubbi sulla compatibilità costituzionale per la fissazione di obblighi di dettaglio, posto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ritiene lesivi dell'autonomia degli enti locali (confr. sentenza Corte Costituzionale n. 417 del 14/11/2005), con la conseguenza che il legislatore statale ha, da

tempo, modificato, in linea di massima, la tipologia delle norme che introducono limiti nella materia di finanza pubblica che debbano essere assunte dagli enti locali, così come dalle regioni, prevedendo generalmente degli obiettivi e dei limiti di carattere generale che debbono essere disciplinati, in concreto, dagli enti interessati. ... »

Per l'anno 2009 il Parco ha previsto in bilancio la spesa di 2.700,00 euro per incarichi di consulenza e non ha previsto spese per studi.

### **Incarichi di studio**

Gli incarichi di studio sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal d.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

In assenza di professionalità interne al proprio organico, l'Ente Parco potrebbe teoricamente necessitare di prestazioni professionali finalizzate alla migliore funzionalità e gestione delle risorse umane ed economiche disponibili, ma a causa dei gravi limiti economici del proprio bilancio negli ultimi anni non ha mai attivato tali incarichi.

Per l'anno 2012 non si prevede l'affidamento di incarichi professionali relativi alle figure di cui sopra.

### **Incarichi di ricerca**

Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

In assenza di professionalità interne al proprio organico, l'Ente Parco necessita delle seguenti prestazioni professionali finalizzate ad attività di ricerca:

- prestazioni di tipo naturalistico, storico, antropologico, turistico<sup>12</sup> per le attività di ricerca applicata alle attività di conservazione delle specie e degli habitat e di valorizzazione del territorio e della cultura locale.

Per l'anno 2011 si prevede la prosecuzione della ricerca sulla *Salamandra atra*, per un costo relativo agli incarichi non superiore a 4.800,00 euro<sup>13</sup>.

Sarà inoltre attivata un'attività di monitoraggio del gallo cedrone, prevista dai piani di gestione dei siti della Rete europea Natura 2000 gestiti dal Parco e finalizzata all'applicazione delle limitazioni all'attività selvicolturali nei periodi di nidificazione della specie. La ricerca, finanziata con fondi propri dispone di un budget complessivo di 3.600,00 euro.

Il Parco intende altresì promuovere due ulteriori ricerche finalizzate a migliorare la qualità ambientale degli interventi di utilizzazione delle risorse forestali. Riguardano, rispettivamente, la sperimentazione dei tagli invernali al fine di meglio tutelare la stagione riproduttiva in particolare dell'avifauna forestale e l'individuazione delle cavità negli alberi utilizzabili come nidi ai fini della loro contrassegnatura e tutela. Poiché tali ricerche verranno attuate con fondi ancora da reperire, si rimanda ai successivi aggiornamenti del presente programma la quantificazione dei costi per i ricercatori.

### **Consulenze**

Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.

In assenza di professionalità interne al proprio organico, l'Ente Parco necessita delle seguenti prestazioni professionali di consulenza:

- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione.

Ciò per supportare l'Ente Parco nei suoi compiti di autorità competente nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di carattere ambientale, nonché per gestire le fasi di contenzioso extra processuale connesse con le attività amministrative e gestionali dell'ente.

Per l'anno 2012, nel rispetto della manovra finanziaria del Governo, la spesa non potrà essere superiore a 540,00 euro<sup>14</sup>, anche qualora si aderisse ad uffici unici di avvocatura, d'intesa con

<sup>12</sup> Lauree in scienze naturali, ambientali, biologiche, agrarie, forestali, geologiche, in storia, in archeologia, in antropologia, in turismo (equipollenti o simili o competenze equiparabili).

<sup>13</sup> L'importo è considerato al lordo degli oneri fiscali e contributivi ed al netto degli oneri riflessi.



altri enti; nel qual caso, peraltro, verrebbe meno la collocazione di tale voce nell'ambito del presente programma.

Tale risorsa è evidentemente inadeguata per una affidabile consulenza legale per la quale non resta che sperare in una iniziativa "centralizzata" della Regione Lombardia.

#### **Aggiornamento del programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza**

Il presente programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza sarà aggiornato in relazione sia al mutamento delle competenze dell'ente e sia alle nuove risorse eventualmente ad esso attribuite.

## Deliberazione della Comunità del Parco

**Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

**A T T E S T A**

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

*il responsabile finanziario*

*(F.to CLAUDIO LA RAGIONE)*

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

*il responsabile*

*(F.to CLAUDIO LA RAGIONE)*

**DELIBERAZIONE N. 7 \_\_\_\_\_**

Letto, approvato e sottoscritto.

*IL PRESIDENTE*  
*F.to (Walter Raschetti)*

*IL SEGRETARIO*  
*F.to (Giuseppe Morrone)*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi dal giorno 20-03-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 20-03-2012

*L'INCARICATO*  
*( f.to Miranda Donghi)*

*IL DIRETTORE*  
*( f.to Claudio La Ragione)*

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

*IL DIRETTORE*  
*( f.to Claudio La Ragione)*

---

---